

**COMUNE DI MALETTO**  
**CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA**

**REGOLAMENTO PER**  
**L'APPLICAZIONE DEL**  
**RAVVEDIMENTO**  
**OPEROSO DEI TRIBUTI**  
**COMUNALI**

**Approvato con delibera del C. C. n. 25 in data**  
**24 luglio 2019**

## **INDICE**

### **TITOLO I**

#### **DISPOSIZIONI GENERALI**

Art. 1 - Oggetto del regolamento

Art. 2 - Scopo ed efficacia del regolamento

### **TITOLO II**

#### **MODALITÀ' DI APPLICAZIONE DEL RAVVEDIMENTO OPEROSO**

Art. 3 - Entrate per le quali è applicabile il ravvedimento operoso

Art. 4 - Comunicazione di applicazione del ravvedimento operoso

Art. 5 - Violazioni sanabili con il ravvedimento operoso

Art. 6 - Misura delle sanzioni ridotte

Art. 7 - Calcolo del ravvedimento operoso

Art. 8 – Rateizzazione

**Art. 9 – Termine**

### **TITOLO III**

#### **DISPOSIZIONI FINALI**

Art.10- Norme finali

## **TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Art. 1 Oggetto del regolamento**

1. Il presente regolamento disciplina le modalità per l'applicazione dell'istituto del ravvedimento operoso introdotto dall'articolo 13, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n.472 e ss.mm.ii
2. Le disposizioni che seguono attengono alle procedure ed alle modalità per la gestione del predetto strumento con la finalità di ridurre il contenzioso, nell'intento di promuovere un rapporto di compliance tra ente impositore e contribuente, improntato al principio di collaborazione e buona fede.

### **Art. 2 Scopo ed efficacia del regolamento**

1. Il regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare riconosciuta ai Comuni, in conformità all'art.52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n.466, nonché nel rispetto dell'articolo 3 e dell'articolo 7 del D.Lgs.267 del 18 agosto 2000, e di ogni altra disposizione normativa di riferimento.
- 2.La presente disciplina è applicata nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti/utenti, con obiettivi di equità, efficacia, economicità e trasparenza nell'attività amministrativa,nello spirito di tutela di affidamento, al fine di agevolare la riscossione delle entrate comunali.
3. L'attività di controllo in capo all'ente locale, deve pertanto avvenire in conformità ai principi sanciti dalla Legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente), nell'ottica della cosiddetta tax compliance,ossia dall'adempimento spontaneo da parte del contribuente, nonché nell'intento di ridurre i tempi da dedicare alla tradizionale attività di controllo, così da poter dedicare maggior tempo al cittadino, attraverso le attività di supporto fiscale.
4. Restano salve le norme contenute nei regolamenti dell'ente, siano essi di carattere tributario o meno.

## **TITOLO II**

## **MODALITÀ' DI APPLICAZIONE DEL RAVVEDIMENTO OPEROSO**

### **Art. 3**

Entrate per le quali è applicabile il ravvedimento operoso

1. L'istituto del ravvedimento operoso, disciplinato dal presente regolamento, può essere applicato alle seguenti entrate comunali:
  - a) Imposta Municipale Propria (IMU);
  - b) Tassa sui servizi indivisibili (TASI);
  - c) Tassa sui rifiuti (TARI),
2. Può essere adottato il ravvedimento operoso anche nel caso in cui il competente ufficio tributi/entrate abbia già provveduto alla notifica dell'atto con cui viene accertata la violazione da parte del contribuente e non siano scaduti i termini di pagamento. E' precluso, invece, nel caso in cui i termini di pagamento siano già scaduti.

### **Art. 4**

#### **Comunicazione di applicazione del ravvedimento operoso**

1. Il contribuente che intende avvalersi dell'istituto del ravvedimento operoso, deve darne formale comunicazione all'ufficio tributi/entrate, presentando apposita istanza.
2. Per le entrate in autoliquidazione il contribuente deve indicare i conteggi eseguiti per la determinazione dell'ammontare versato.
3. Per le entrate per le quali il contribuente non è in grado di determinare l'importo da versare, il conteggio viene effettuato dall'ufficio tributi/entrate, su apposita istanza del contribuente.

### **Art. 5**

#### **Violazioni sanabili con il ravvedimento operoso**

1. L'istituto del ravvedimento operoso può essere adottato per:
  - a) violazioni derivanti da omessi versamenti;
  - b) violazioni relative a parziali versamenti;
  - c) violazioni per omessa presentazione della dichiarazione.
2. La violazione per omessa presentazione della dichiarazione è sottoposta alla seguente previsione:
  - a) invio della denuncia tardiva, con cui si sana la violazione, entro 90 giorni dal termine ultimo previsto dalla normativa vigente in ordine alla presentazione della dichiarazione;
  - b) le denunce pervenute oltre i predetti 90 giorni, sono considerate omesse.

## **Art. 6**

### **Misura delle sanzioni ridotte**

1. L'applicazione del ravvedimento operoso consente la riduzione della sanzione nella misura che viene sotto specificata a seconda delle diverse fattispecie:

#### **Ravvedimento sprint:**

- Per omesso/tardivo versamento sanato nei primi 14 giorni successivi alla data di scadenza, la sanzione è ridotta di un trentesimo (1/30) per ogni giorno di ritardo, cioè nella misura dello 0,1% per ogni giorno di ritardo;

giorni	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
sanzione	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0	1,1	1,2	1,3	1,4

#### **Ravvedimento breve:**

- Per omesso/tardivo versamento, sanato dal quindicesimo giorno e fino al trentesimo successivo alla data di scadenza, la sanzione è ridotta di un ventesimo (1/20), cioè pari all '1,5% dell'imposta;

#### **Ravvedimento medio:**

- Per omesso/tardivo versamento, sanato dal trentunesimo giorno e fino al novantesimo successivo alla data di scadenza, la sanzione è ridotta ad un diciottesimo (1/18), cioè pari all '1,67% dell'imposta;

#### **Ravvedimento lungo :**

- Per omesso/tardivo versamento, sanato successivamente al novantesimo giorno e fino ad un anno dal versamento omesso, la sanzione è ridotta ad un ottavo (1/8), cioè pari al 3,75% dell'imposta;

#### **Ravvedimento entro due anni:**

- Per omesso/tardivo versamento, eseguito entro due anni dall'omissione o dall'errore, la sanzione è ridotta ad un settimo (1/7), cioè pari al 4,28% dell'imposta;

#### **Ravvedimento oltre due anni:**

- Per omesso/tardivo versamento, eseguito oltre due anni dall'omissione o dall'errore, la sanzione è ridotta ad un sesto (1/6), cioè pari al 5% dell'imposta;

#### **Ravvedimento per omessa presentazione della dichiarazione:**

- L'omessa presentazione della dichiarazione, a cui non si accompagna un omesso/tardivo versamento, può essere sanata con il versamento di una sanzione ridotta pari al 10% del minimo della sanzione edittale.

## **Art. 7** **Calcolo del ravvedimento operoso**

1. La somma che il contribuente deve versare, al fine di sanare la propria posizione è determinata sommando fra loro i seguenti importi:
  - a) la somma omessa;
  - b) l'importo della sanzione, determinata sulla scorta del precedente articolo 6;
  - c) gli interessi maturati giorno per giorno, calcolati al tasso legale con la regola del pro rata temporis, ossia sulla base dei tassi in vigore nei singoli periodi che intercorrono dalla scadenza originaria al giorno del versamento.
2. Le tre componenti sopra indicate vanno versate contestualmente.

## **ART. 8 -** **Rateizzazione**

Il contribuente sarà tenuto a versare entro il termine del 30 Novembre 2019 l'intera somma dovuta , calcolata secondo quanto previsto dal precedente art. 7 .

Il contribuente ,che trovasi in situazione di difficoltà economica, potrà richiedere con la stessa domanda di ravvedimento operoso la rateizzazione della somma dovuta.

La rateizzazione sarà concessa con le seguenti modalità di versamento :

### **Per importi fino a mille euro**

Il 25% della somma dovuta entro il 30/11/2019;

Il restante 75% in **DUE** rate con scadenza 28/2/2020 e 31/05/2020;

### **Per importi da 1001,00 a € 2,500,00**

Il 25% della somma dovuta entro il 30/11/2019;

Il restante 75% in **QUATTRO** rate con scadenza :

28/2/2020 – 31/05/2020- 31/8/2020-30/11/2020

### **Per importi da 2.501,00 a € 5.000,00**

Il 25% della somma dovuta entro il 30/11/2019;

Il restante 75% in **OTTO** rate con scadenza :

28/2/2020 – 31/05/2020- 31/8/2020-30/11/2020

28/2/2021 – 31/05/2021- 31/8/2021-30/11/2021

**Per importi oltre € 5.000,00**

Il 25% della somma dovuta entro il 30/11/2019;

Il restante 75% in **DODICI** rate con scadenza :

28/2/2020 – 31/05/2020- 31/8/2020-30/11/2020

28/2/2021 – 31/05/2021- 31/8/2021-30/11/2021

28/2/2022 – 31/05/2022- 31/8/2022-30/11/2022

Il contribuente sarà tenuto a versare sulle somme rateizzate gli interessi stabili in misura pari al tasso di interesse legale maggiorato di due punti percentuali, da applicarsi in ragione giornaliera, a decorrere dal giorno di scadenza in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato, sino alla data dell'effettivo versamento.

Eventuali variazioni del tasso di interesse legale determineranno, in assenza di una specifica modifica regolamentare, l'automatico adeguamento del tasso di interesse annuo applicabile ai tributi locali, come individuato al comma precedente.

Il mancato pagamento di una sola rata alla scadenza prefissata comporta la decadenza del beneficio della rateizzazione. Pertanto l'ufficio inviterà il contribuente al pagamento della restante somma in unica soluzione entro 15 giorni dalla notifica. In caso di mancato pagamento della somma richiesta il contribuente decadrà dal beneficio del ravvedimento stesso e dovrà versare la sanzione per intero , ossia 30 % .

Il versamento viene ritenuto comunque valido se effettuato entro i dieci giorni successivi alla scadenza. Gli interessi saranno calcolati e versati con ogni singola rata o in un'unica rata.

**ART. 9 -  
Termine**

I. Il termine per il perfezionamento del ravvedimento operoso, di cui al presente regolamento è fissato comunque entro e non oltre il **30 Novembre 2019** per i tributi comunali indicati all'art 3 e per le annualità 2014- 2015, 2016, 2017 e 2018.

**TITOLO III  
DISPOSIZIONI FINALI**

**Art. 10  
Norme finali**

1. Per quanto non espressamente previsto nelle disposizioni regolamentari, si applicano le

disposizioni di legge vigenti, disciplinanti le diverse materie oggetto del presente atto.

2. Le eventuali modifiche della misura della sanzione per le fattispecie disciplinate dal presente regolamento, si considerano automaticamente aggiornate.